



CITTA' DI GIAVENO

Provincia di Torino

**Ufficio Polizia Amministrativa
Commercio ed Attività Produttive**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

**Modificato:
delibera C.C. n. 63 del 15.12.2009**

Allegato alla deliberazione n. 10 Consiglio Comunale del
09.03.2007(modificato con delibera C.C. nr. 63 del 15.12.2009)

INDICE:

- ART. 1 - OGGETTO CONCESSIONI
- ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- ART. 3 - CONTENUTI DELLA DOMANDA
- ART. 4 - PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE
- ART. 5 - ANZIANITA' DI FREQUENZA E CAMBIO DI ATTRAZIONE
- ART. 6 - ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 7 - NOTIFICA O DINIEGO DELLA CONCESSIONE
- ART. 8 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE
- ART. 9 - DOMANDE CONCORRENTI
- ART. 10 - PERIODO DELLA CONCESSIONE
- ART. 11 - TASSA PER OCCUPAZIONE
- ART. 12 - CONTROLLO DELLA SICUREZZA
- ART. 13 - APPARECCHI SONORI
- ART. 14 - SISTEMAZIONE CAROVANE E RACCOLTA RIFIUTI
- ART. 15 - SANZIONI
- ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO N. 1

**FESTE e GIORNI PATRONALI, SAGRE e FIERE-MERCATO RICORRENTI:
ELENCO DATE e TIPOLOGIE DI ATTRAZIONI AMMESSE**

ART. 1 OGGETTO CONCESSIONI

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli Viaggianti per la formazione di Parchi di Divertimento nelle aree destinate a tale scopo giustamente l'art. 9 - 1° e 2° comma - della Legge 18 marzo 1968, n. 337 sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione del comma 5° dell'articolo della Legge sopra citati.

Le aree destinate all'attività dello Spettacolo Viaggiante al momento sono individuate nel testo di apposita determina dirigenziale e dovranno essere aggiornate almeno una volta l'anno dall'Amministrazione Comunale, come previsto dal preciso disposto dell'art. 9 della Legge suddetta.

In caso di cause di forza maggiore che impediscano l'utilizzo delle aree appositamente individuate, dovranno essere individuate aree sostitutive con pari requisiti e comprese nel piano di zonizzazione acustica.

ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli Esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti che intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere al Comune istanza in carta legale, da presentare o far pervenire a questo Ufficio comunale almeno 60 giorni prima del giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande spedite trascorso il 60° giorno saranno ritenute tardive e quindi da archiviare.

ART. 3 CONTENUTI DELLA DOMANDA

I richiedenti dovranno essere muniti della licenza comunale di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda generalità, codice fiscale, residenza ed eventuale altro recapito (ad es. n. di cellulare o e-mail) ed indicare per l'attrazione che desiderano impiantare la precisa denominazione risultante dalla licenza comunale e risultante dall'elenco ufficiale ministeriale di cui all'art. 4 della legge 337/68, e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisando esattamente le complete misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta (comprensive dei marciapiedi che potrebbero circondare l'attrazione), il certificato di collaudo annuale che contenga l'esatto riferimento all'attrazione (es. n. di telaio, n. di targa, ecc) della quale dovranno dimostrarne la proprietà e fornire, inoltre, le misure precise di ingombro delle eventuali carovane al seguito.

ART. 4 PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione e per ogni manifestazione, si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza stabilito a scalare secondo l'elenco seguente:

1. Maggior anzianità di frequenza alla manifestazione interessata con lo stesso tipo di attrazione;
2. Maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con attrazioni della medesima misura, autorizzata in quanto non comportava eccessiva concorrenza agli altri partecipanti;
3. Maggior anzianità di mestiere;
4. Maggior anzianità di domanda;
5. Novità dell'attrazione per la piazza.

La frequenza di cui ai punti 1 e 2 deve essere continuativa, salvo i casi seguenti.

Eccezionalmente viene mantenuta sia l'anzianità di frequenza che il posteggio nel caso di:

- o sospensione per gravi motivi familiari o di salute giustificati con lettera scritta e documentati e comunque è valida per un massimo di due anni consecutivi.
- o sospensione anche senza giustificazione purchè comunicata per raccomandata o via fax all'ufficio comunale con almeno trenta giorni di anticipo, questa possibilità è ammessa una sola volta ogni 3 anni.

Qualsiasi altra assenza comporta l'esclusione dalla manifestazione per due anni, pur conservando l'anzianità di frequenza progressiva.

ART. 5
ANZIANITA' DI FREQUENZA E CAMBIO DI ATTRAZIONE

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione **non superi le dimensioni d'ingombro della precedente** (con una tolleranza che permetta l'installazione nella medesima posizione non impedendo il posizionamento e non concorrenziali e similari con attrazioni già esistenti, per quest'ultima valutazione l'ufficio comunale potrà richiedere il parere degli altri concessionari), la sostituzione va richiesta ed autorizzata per scritto.

L'anzianità di frequenza può essere riconosciuta anche ai familiari ai quali il titolare ha ceduto l'attività solamente nel caso in cui trattasi di:

- o parenti in linea diretta entro il terzo grado e cooperanti da almeno tre anni, anche se non conviventi;
- o coniugi.

In caso di cessione dell'attrazione dal titolare della concessione a terze persone, sarà garantito il posizionamento in quanto non viene modificato l'ingombro, ma non l'anzianità di frequenza.

L'anzianità di frequenza viene sempre riconosciuta in caso di decesso del titolare e conseguente reintestazione ai discendenti o ascendenti in linea diretta, al coniuge oppure a parenti in linea diretta entro il terzo grado e cooperanti da almeno tre anni, anche se non conviventi.

ART. 6
ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dal Comune di concerto con le Associazioni di Categoria, convocate almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, sentiti gli Uffici Comunali competenti, in base ai seguenti criteri:

1. Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 4, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni e tenuto conto dell'allegato 1 del presente Regolamento dal quale scaturisce l'elenco delle attrazioni che potranno essere ammesse; e delle rispettive posizioni di graduatoria;
2. Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano equivalenza di requisiti e tenuto conto dello spazio da occupare;
3. Assegnazione "una tantum" in caso di temporanea sostituzione di concessionario fisso che ha comunicato una sospensione (vedi precedente art. 4 ultimo comma).
4. Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa sia rappresentata da una o più varianti o da sostanziali innovazioni, comunque da reputarsi nuove per la piazza. Tale concessione non è obbligatoria, ma legata alla disponibilità di plateatico così come individuato nell'allegato 2, e sarà decisa nella riunione preliminare di cui al 1° comma, utilizzando la graduatoria appositamente tenuta aggiornata. La concessione in tal caso non concreterà in nessun caso il requisito di anzianità di frequenza.

Le assegnazioni "una tantum" non possono comunque essere concesse per più di un anno, al fine di consentire un'adeguata turnificazione.

ART. 7
NOTIFICA O DINIEGO DELLA CONCESSIONE

L'assegnazione delle concessioni viene comunicata agli interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nei medesimi termini dovrà essere notificato l'eventuale diniego motivato.

L'occupazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) il titolare dovrà, a sua cura e spese, predisporre tutte le prevenzioni necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed assicurare altresì l'ordinato svolgimento dello spettacolo con proprio personale;
- 2) il titolare dovrà evitare che l'occupazione apporti danni di natura estetico-ecologica all'ambiente ed alle pertinenze stradali;
- 3) qualora durante le operazioni di arrivo e abbandono dell'area e/o durante lo svolgimento dello spettacolo, dovessero verificarsi danni al demanio stradale, provinciale o comunale e sue pertinenze, il titolare dovrà eliminare ogni danno arrecato su indicazione dell'Ufficio LL.PP. comunale e/o provinciale;
- 4) il titolare dovrà al termine dell'occupazione provvedere a lasciare l'area occupata libera e pulita da qualsivoglia tipo di rifiuto.

ART. 8
GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto ad installare l'impianto oggetto di concessione ed a gestirlo direttamente oppure in collaborazione con un familiare convivente o con un collaboratore fisso dipendente (sarà cura della Polizia Municipale provvedere al controllo). In caso di grave motivo documentato, l'attrazione potrà essere gestita da una terza persona individuata per la singola necessità previa richiesta e benestare comunale scritti.

Ogni operazione o combinazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e documentato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario, sia possibile installarla nello spazio destinato tenendo conto delle attrazioni già esistenti (vedi allegato n. 1).

La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 9
DOMANDE CONCORRENTI

Per un periodo di almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività del tradizionale Parco di Divertimento di San Lorenzo è vietata la concessione per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante anche occasionale sia su area pubblica che privata. In casi eccezionali per ricorrenze straordinarie, potranno essere valutate delle deroghe, che andranno singolarmente approvate.

Nel caso di manifestazioni ordinarie organizzate con la collaborazione del Comune e non elencate nell'allegato n. 1 (es. Maggionatura, Giaveno città del Buon Pane, Sagra del Fungo,...), durante le quali non esiste una tradizione di affiancamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante, sarà possibile concedere a esclusiva discrezione della Giunta Comunale, installazioni esclusivamente della tipologia "GONFIABILI" in deroga a quanto già disposto dal presente regolamento. **Tali assegnazioni saranno "una tantum" e pertanto non concretizzeranno diritti di anzianità, non potranno essere concesse al medesimo titolare per più di cinque giorni consecutivi, né per più di una volta l'anno e non tutti gli anni, al fine di consentire un'adeguata turnificazione.** Le richieste degli interessati dovranno essere formulate a norma del precedente art. 3 e dovranno pervenire almeno 20 giorni prima dell'evento in deroga a quanto previsto dal precedente art. 2.

ART. 10 (*)
PERIODO DELLA CONCESSIONE

Il Comune, d'intesa con le Organizzazioni di categoria e gli Uffici competenti, determina il periodo e la durata delle manifestazioni, precisando tempi e localizzazioni così come formulato nel seguente allegato 1, che comunque non potranno superare i 5 giorni consecutivi; ad eccezione:

a) del Luna Park di San Lorenzo che potrà prolungarsi al massimo fino a comprendere due fine settimana consecutivi;

b) del Carnevale Giavenese, della Fiera Mercato Primavera, della Fiera Mercato di Autunno, Festeggiamenti Periodo Natalizio, che avranno una durata di 9 giorni consecutivi.

(*) modificato con deliberazione di C.C. nr. 63 del 15.12.2009

ART. 11
TASSA PER OCCUPAZIONE

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della raccolta rifiuti dovrà essere compilata tenendo conto del canone previsto negli appositi Regolamenti Comunali vigenti e facendone preciso riferimento. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine della manifestazione.

ART. 12
CONTROLLO DELLA SICUREZZA

Il requisito della sicurezza dell'area e delle attrazioni sarà ottenuto a norma della legislazione vigente. I costi per i collaudi statici, elettrici e di sicurezza in genere (dichiarazione di conformità dell'allacciamento alla cabina Enel e della messa a terra rilasciata da un elettricista autorizzato e certificazione di corretto montaggio rilasciata da ingegnere abilitato) sono a carico del richiedente l'autorizzazione, il costo della Commissione Comunale di Vigilanza, sarà a carico del Comune.

ART. 13
APPARECCHI SONORI

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune con apposita ordinanza.

L'eccessivo disturbo della quiete pubblica potrà essere motivo di sanzione di cui all'art. 15.

ART. 14
SISTEMAZIONE CAROVANE E RACCOLTA RIFIUTI

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle aree disposte nella apposita determina dirigenziale che verrà annualmente emessa.

In caso di forza maggiore che impediscano l'utilizzo delle aree appositamente individuate, dovranno essere sostituite con aree alternative e di pari requisiti.

Le aree destinate a tale utilizzo saranno fornite di servizi idonei a cura del Comune.

I titolari dovranno provvedere a loro cura e tramite i servizi comunali autorizzati, al conferimento dei propri **rifiuti negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata** con la metodologia prevista dalle disposizioni comunali vigenti in materia.

Eventuali animali domestici al seguito dovranno essere tenuti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15
SANZIONI

Le violazioni ai disposti del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa dai 100 Euro ai 500 Euro.

Altre violazioni sono punite con le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti specifici vigenti.

L'accumulo di tre violazioni e/o inadempienze, rese note con appositi atti motivati e diretti ai singoli trasgressori che sia o non sia stata elevata contravvenzione, comporterà la revoca della concessione per la manifestazione in corso e, per quelle che rivestono particolare gravità anche l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio Comunale in modo definitivo o per un periodo di tempo, sanzioni, che verranno singolarmente valutate dalla Giunta Comunale.

ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi atto o regolamento precedentemente approvato, con l'approvazione del presente, si intende abrogato. Per quanto non disposto negli articoli precedenti si fa riferimento alle leggi nazionali.

^^^^^^^^^^^^^^

ALLEGATO N. 1

FESTEGGIAMENTI PATRONALI, SAGRE e FIERE-MERCATO RICORRENTI ELENCO DATE ed ATTRAZIONI AMMESSE

in ordine cronologico:

- 1) CARNEVALE GIAVENESE
calendario: in concomitanza della tradizionale sfilata
periodo massimo di occupazione: gg. 9 (*)
attrazioni ammesse: GIOSTRA PER BAMBINI con ingombro massimo mt. 10x10
- 2) FIERA MERCATO DI PRIMAVERA
calendario: 1° maggio
periodo massimo di occupazione: gg. 9 (*)
attrazioni ammesse: GIOSTRA PER BAMBINI con ingombro massimo mt. 10x10
- 3) FESTA PATRONALE FRAZIONE PONTE PIETRA
calendario: 2a domenica di giugno
periodo massimo di occupazione: gg. 5
attrazioni ammesse: BALLO A PALCHETTO
TENDA RISTORANTE
da 1 a 3 attrazioni dello spettacolo viaggiante compatibilmente con lo spazio disponibile.
- 3) FESTA PATRONALE FR. BUFFA
calendario: 3a domenica di giugno
periodo di occupazione massima: gg. 5
attrazioni ammesse: BALLO A PALCHETTO
da 1 a 3 attrazioni dello spettacolo viaggiante compatibilmente con lo spazio disponibile.
- 4) FESTA PATRONALE FR. MOLLAR DEI FRANCHI
calendario: ultima domenica di giugno
periodo massimo di occupazione: gg. 5
attrazioni ammesse: BALLO A PALCHETTO
- 5) FESTA DEL PASCHE'
calendario: 1a domenica di luglio
periodo massimo di occupazione: gg. 5
attrazioni ammesse: BALLO A PALCHETTO
da 1 a 3 attrazioni dello spettacolo viaggiante compatibilmente con lo spazio disponibile.
- 6) FESTA PATRONALE FR. SALA
calendario: 4a domenica di luglio
periodo massimo di occupazione: gg. 5
attrazioni ammesse: BALLO A PALCHETTO
TENDA RISTORANTE
da 1 a 3 attrazioni dello spettacolo viaggiante compatibilmente con lo spazio disponibile.

7) FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO

calendario: 26 luglio/10 agosto

periodo massimo di occupazione: gg. 15

attrazioni ammesse:

- Giostra bimbi (10x10+2x2 cassa), Tiro Fantocci (5x5), n. 1 Soggetti a dondolo e n. 1 pugnometro (mq. 2)
- Tappeto volante (17x5)
- Tiro (8,30 x 5)
- Scivolo Taboga (37x4) + (3x2 cassa)
- Giostra Aerea Telecombattimento (d.17) + (2x2 cassa) + Tiro barattoli (4,60x5) + n. 2 Pugnometri + n. 1 Forza muscolare (mq. 3)
- Auto Rodeo Bimbi (15x7) + (2,5x2,5 cassa)
- Autoscontro (26x15) + (7,5x2,5 cassa) + n. 2 Pugnometri (mq. 2)
- Rotonda Pesci (d.6)
- Giostra Minicatene (d. 7,50) + (1,5x1,5 cassa)
- Tappo Strappo (4,60x3) e Rotonda Premio (d.6)
- Giostra Catene (d.19); Tiro gettone (8,30x5); Tiro aria compressa (5,30x5,70) e n. 1 Pugnometro (mq. 1)
- Tiro tappi (5x5); Rotonda pesci (d.6) e n. 1 oroscopo (mq. 1)

- GIOSTRA PER BAMBINI con ingombro massimo mt. 10x10 + cassa
- n. 2 GONFIABILI (5x4) e (8x6)
- una attrazione NOVITA'
- BALLO A PALCHETTO

8) FESTA PATRONALE FRAZ. VILLA

calendario: 1a domenica di settembre

periodo massimo di occupazione: gg. 5

attrazioni ammesse: BALLO A PALCHETTO

da 1 a 3 attrazioni dello spettacolo viaggiante compatibilmente con lo spazio disponibile.

9) FIERA MERCATO DI AUTUNNO

calendario: prima domenica di ottobre

periodo massimo di occupazione: gg.9 (*)

attrazioni ammesse: GIOSTRA PER BAMBINI con ingombro massimo mt. 10x10

10) (**) FESTEGGIAMENTI PERIODO NATALIZIO

calendario: in concomitanza con il Natale

periodo massimo di occupazione: gg. 9

attrazioni ammesse: GIOSTRA PER BAMBINI con ingombro massimo 10x10.

(*) modificati con deliberazione di C.C. nr. 63 del 15.12.2009;

(**) inserito con deliberazione di C.C. nr. 63 del 15.12.2009.

~~~~~



## *Comune di GIAVENO*

Regione Piemonte

Provincia Torino

Regolamento comunale per il funzionamento  
della Commissione comunale di vigilanza sugli  
spettacoli e i trattenimenti pubblici

Delibera C.C. n° 40 del 08.07.2002

# INDICE

## ***TITOLO I - Disposizioni generali***

**Articolo 1 – Oggetto e finalità**

**Articolo 2 – Attività disciplinata**

**Articolo 3 – Composizione della Commissione**

**Articolo 4 – Nomina e durata della Commissione**

**Articolo 5 – Compiti della Commissione**

**Articolo 6 – Compensi dovuti a i componenti della Commissione**

**Articolo 7 – Spese di funzionamento della commissione**

**Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione**

**Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773**

## ***TITOLO II - Disposizioni finali e transitorie***

**Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa**

**Articolo 11 – Manifestazioni abusive**

**Articolo 12 – Revoca**

**Articolo 13 – Sanzioni amministrative e accessorie**

**Articolo 14 – Disposizioni finali**

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1.1 L'Amministrazione Comunale – tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale – intende assicurare con il presente regolamento la corretta operatività della commissione comunale di vigilanza di questo Comune;

1.2 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 disciplina, poiché materia di propria competenza, il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza – quale organo collegiale amministrativo perfetto – prevista dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n° 311.

#### **Articolo 2 – Attività disciplinata**

2.1 La Commissione tecnica di vigilanza comunale incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e locali, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.

2.2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti – ferme le disposizioni sanitarie vigenti – da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o in quello dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell'interno del 19 agosto 1996 e successive modifiche.

2.3 Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, per l'esercizio dei controlli di cui al punto 2.1 e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635 nella stessa provincia o quella comunale di cui all'articolo 141 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2.4 Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento degli spettacoli e dei trattenimenti locali sono regolate da apposito Regolamento distinto dal presente.

2.5 E' sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza ed è fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento nei seguenti casi:

- a) quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- b) quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

### **Articolo 3 – Composizione della Commissione**

3.1 La Commissione comunale di vigilanza è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Dirigente dell'ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) N° 1 esperto in elettrotecnica;

3.2 E' fin d'ora prevista la costituzione di un elenco di professionisti accreditati ed esperti in acustica o in altre discipline tecniche da nominare di volta in volta in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare;

3.3 Sono previsti più componenti supplenti con delega sottoscritta da ogni singolo componente ufficiale della commissione sopra individuato e può essere predisposta di volta in volta e per ogni diversa verifica.

3.4 La funzioni di segretario della Commissione – senza diritto di voto – saranno esercitate dal funzionario dell'area d'esercizio designato formalmente con determinazione del presidente della Commissione stessa.

### **Articolo 4 – Nomina e durata della Commissione**

La Commissione comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento e rimane in carica 3 anni.

### **Articolo 5 – Compiti della Commissione**

5.1 Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 n° 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

#### **Articolo 6 – Compensi dovuti a i componenti della Commissione**

Ad ogni componente della Commissione spetta un compenso, per seduta, secondo l'esercizio dei diversi compiti di cui all'articolo 5, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 7 – Spese di funzionamento della commissione**

7.1 Le spese di sopralluogo della Commissione di vigilanza comunale, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto che facendo domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS ne rende necessario l'intervento.

7.2 L'importo suddetto sarà stabilito, di anno in anno, dalla Giunta comunale, rapportandolo al puro costo delle prestazioni dei professionisti esterni al Comune, ed a quello conseguente all'impiego del personale comunale, sulla base del costo orario dello stesso.

7.3 Alcun compenso è dovuto per gli interventi:

- a) per richieste di interventi su immobili di proprietà comunale;
- b) per richieste di intervento per manifestazioni organizzate dal Comune.

7.4 L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune – Tesoreria comunale – con versamento da effettuare prima o all'atto del sopralluogo.

7.5 La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo e l'archiviazione della relativa istanza di autorizzazione.

## **Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione**

8.1 La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora e la sede presso il Palazzo Municipale ovvero il luogo della verifica, gli argomenti da trattare e con i documenti da verificare allegati.

8.2 L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l'e-mail.

8.3 Il parere tecnico della Commissione come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante è reso per iscritto.

8.4 L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/1990 ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

8.5 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei pareri, raccogliendoli, annualmente, in apposito raccoglitore.

8.6 I sopralluoghi della Commissione sono comunicati dal segretario della Commissione al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

## **Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773**

9.1 Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 devono essere formulate con istanza in bollo, dirette al Responsabile del Servizio dovranno essere inviate per posta o in via telematica ovvero presentate direttamente al Comune almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.

9.2 Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa, il preavviso potrà anche essere minore, ma comunque mai inferiore ai sette giorni prima della data di inizio della manifestazione nel territorio comunale. Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

9.3 Per la data farà fede il timbro postale o quello del protocollo comunale.

9.4 Ad ogni domanda perché la stessa risulti completa e procedibile deve essere allegata la documentazione fissata da un "atto di funzionalità operativa" di cui al successivo art. 10, deliberato dalla Giunta comunale, su proposta della commissione.

9.5 Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

9.6 In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa di quanto indicato nell'atto deliberato dalla Giunta comunale.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa**

La commissione comunale di vigilanza può nel corso di una propria riunione allo scopo convocata senza oneri per l'Amministrazione, predisporre un prontuario di regole di funzionalità operativa – che una volta redatto sarà oggetto di delibera di Giunta Comunale – contenente:

- a) la documentazione ritenuta necessaria da allegare in caso di verifica di locali e impianti ai sensi dell'articolo 80 del TULPS;
- b) le definizioni di locale e di impianto con capienza pari o inferiore a 200 persone escluse dalle verifiche e dagli accertamenti della Commissione;
- c) i tempi di acquisizione e le verifiche tecniche da espletare sulla relazione tecnica del professionista iscritto all'albo che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della commissione;
- d) ogni altra definizione esplicativa ritenuta necessaria alla funzionalità operativa dell'ufficio competente a ricevere gli atti e a convocare i lavori della commissione di vigilanza.

#### **Articolo 11 – Manifestazioni abusive**

Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Articolo 12 – Revoca**

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

#### **Articolo 13 – Sanzioni amministrative e accessorie**

13.1 Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinata dall'apposito regolamento redatto a cura del Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Municipale relativo alle violazioni di norme di regolamenti comunali.

13.2 L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

#### **Articolo 14 – Disposizioni finali**

14.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

14.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente Regolamento.

oooooooooooooooo

